



**SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO DI FIGURE PROFESSIONALI  
DA IMPIEGARE PRESSO LE SEDI DELL'AZIENDA U.L.S.S. N. 4 "VENETO ORIENTALE".**

**CIG B116E17D4A**

**CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO**

## INDICE

.....	0
<b>Art. 1 – Oggetto e valore stimato dell'appalto .....</b>	<b>2</b>
<b>Art. 2 - Durata .....</b>	<b>4</b>
<b>Art. 3 – Modifiche del contratto in fase di esecuzione.....</b>	<b>4</b>
<b>Art. 4 -Rinnovo del contratto .....</b>	<b>5</b>
<b>Art. 5 - Modalità di espletamento del servizio.....</b>	<b>5</b>
<b>Art. 6 - Obblighi a carico della Ditta.....</b>	<b>7</b>
<b>Art. 7 - Trattamento dei dati personali .....</b>	<b>9</b>
<b>Art. 8 - Responsabile esterno del trattamento dei dati .....</b>	<b>11</b>
<b>Art. 9 - Obblighi previsti dal codice di condotta dei dipendenti pubblici, di cui al D.P.R. 62/2013.....</b>	<b>15</b>
<b>Art. 10- Obblighi a carico dell'Azienda U.L.S.S. n. 4 "Veneto Orientale" .....</b>	<b>15</b>
<b>Art. 11 - Potere direttivo, organizzativo e disciplinare .....</b>	<b>16</b>
<b>Art. 12 - Osservanza della legislazione sulla sicurezza e lavoro .....</b>	<b>16</b>
<b>Art. 13 - Modalità di richiesta di lavoratori temporanei .....</b>	<b>17</b>
<b>Art.14 - Interruzione del rapporto di lavoro e sostituzione dei prestatori di lavoro temporaneo .....</b>	<b>18</b>
<b>Art. 15 - Costo del servizio .....</b>	<b>18</b>
<b>Art. 16 Clausola revisione prezzi .....</b>	<b>22</b>
<b>Art. 17 - Pagamento del corrispettivo e tracciabilità dei flussi finanziari .....</b>	<b>22</b>
<b>Art. 18 - Cauzione definitiva .....</b>	<b>23</b>
<b>Art. 19 - Verifiche e controlli sull'espletamento del servizio .....</b>	<b>24</b>
<b>Art. 20 - Penalità .....</b>	<b>25</b>
<b>Art. 21 - Procedimento di contestazione dell'inadempimento ed applicazione delle penali .....</b>	<b>30</b>
<b>Art. 22 - Risoluzione del contratto .....</b>	<b>30</b>
<b>Art. 23 - Cessione del contratto e subappalto .....</b>	<b>33</b>
<b>Art. 24 - Facoltà di recesso .....</b>	<b>33</b>
<b>Art. 25 Spese contrattuali, imposte e tasse .....</b>	<b>33</b>
<b>Art. 26 - Definizione delle controversie .....</b>	<b>33</b>
<b>Art. 27 - Norme e condizioni finali .....</b>	<b>33</b>

## **Art. 1 – Oggetto e valore stimato dell'appalto**

Il presente Capitolato speciale ha per oggetto la disciplina del servizio di somministrazione di lavoro a tempo determinato delle figure professionali di cui l'Azienda U.L.S.S. n. 4 "Veneto Orientale" avrà necessità nel corso della durata del rapporto contrattuale, come precisato al successivo art. 2 "*Durata*", del presente Capitolato speciale.

Il servizio in questione dovrà essere svolto nel rispetto della normativa vigente, nei casi e con le modalità previsti dal D.Lgs. n. 276/2003 e s.m.i., dal D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i., dal Capo IV del D. Lgs. n. 81/2015, dalla Deliberazione della Giunta Regionale della Regione del Veneto n. 2176 del 29 dicembre 2017, dal C.C.N.L. vigente per il comparto del Servizio Sanitario Nazionale e dal C.C.N.L. vigente per il personale delle imprese fornitrici di lavoro temporaneo, del presente Capitolato speciale e dell'Offerta tecnica presentata in sede di gara.

Detto servizio comprende l'attività di ricerca, selezione, formazione come di seguito prevista ed eventualmente proposta dalla ditta nell'offerta tecnica, somministrazione e gestione amministrativa e giuridica del personale da adibire alle mansioni proprie delle categorie di seguito indicate, disciplinate dalle disposizioni normative e contrattuali vigenti, nei profili professionali e negli indirizzi, se previsti, del personale Servizio Sanitario Nazionale.

L'Azienda U.L.S.S. n. 4 "Veneto Orientale" potrà richiedere secondo le proprie necessità alla Ditta l'invio di lavoratori temporanei da impiegare in determinati settori, adatti a ricoprire per capacità e professionalità, specifiche mansioni, al fine di soddisfare sia esigenze correlate alle necessità derivanti dall'attività turistica nelle località balneari, sia e ad ulteriori specifiche esigenze aziendali connesse alla carenza di personale.

Il valore complessivo stimato dell'appalto, determinato ai sensi e per gli effetti dell'art. 14, comma 4, D. Lgs. 36/2023, è pari a € 9.410.756,35, al netto dell'IVA, ed è così distinto:

- € 1.542.746,94 annui, corrispondenti a € 4.628.240,83 su base triennale, IVA esclusa, quale valore della somministrazione di lavoro, riferita alle figure professionali riportate nel prospetto allegato alla presente (Allegato 1) per un massimo di 68.172 ore annue;
- € 3.085.493,89, IVA esclusa, quale valore presunto per l'eventuale rinnovo biennale;

- € 771.373,47, IVA esclusa, quale valore presunto per l'eventuale proroga tecnica di 6 mesi, ai sensi dell'art. 120, comma 10 del D.Lgs. 36/2023;
- € 925.648,17, IVA esclusa, quale importo massimo per l'eventuale opzione ai sensi dell'art.120, comma 9 del D.Lgs. 36/2023, qualora si rilevi un aumento dei fabbisogni entro il quinto dell'importo contrattuale.

I suddetti valori includono il moltiplicatore unico.

Come previsto all'art. 16.3 del Disciplinare di gara, a cui si rinvia, ai fini del calcolo del punteggio dell'offerta economica, verrà considerato il valore totale dell'offerta risultante dall'applicazione del moltiplicatore unico offerto (che non dovrà essere superiore a 1,034) al costo orario determinato in base alla normativa vigente al momento dell'indizione della procedura di gara.

I suddetti importi hanno carattere presuntivo, atteso che il valore delle retribuzioni e contribuzioni sarà determinato sulla base delle prestazioni effettivamente richieste e sulla base dell'effettivo fabbisogno del personale, nonché delle limitazioni previste dalle norme e disposizioni nazionali e regionali per le Aziende Sanitarie. Tale importo non è pertanto in alcun modo vincolante per l'Azienda U.L.S.S. n. 4 "Veneto Orientale".

Si fa presente che l'Azienda U.L.S.S. n. 4 "Veneto Orientale", per far fronte alle summenzionate esigenze contingenti correlate alle necessità derivanti dall'attività turistica e ad ulteriori specifiche esigenze aziendali connesse alla carenza di personale, seguirà un doppio canale: il ricorso all'assunzione diretta di personale a tempo determinato e la somministrazione di lavoro.

Il servizio di somministrazione di lavoro di personale disciplinato nel presente Capitolato può essere erogato subordinatamente al rilascio della prescritta autorizzazione della Regione Veneto.

La Deliberazione della Giunta Regionale della Regione del Veneto n. 2176 del 29 dicembre 2017, sopra citata, al paragrafo *sub lett. I)*, infatti, prevede che il ricorso alla stipula di contratti di somministrazione possa avvenire nei casi di *"esaurimento di tutte le proprie graduatorie vigenti di concorso pubblico o avviso pubblico ed, in assenza di queste, di graduatorie in essere presso altre Aziende ovvero ... dell'oggettiva impossibilità, in ragione della tipologia di attività richiesta, di utilizzare personale dipendente"*.

In tale contesto, il presente Capitolato si fonda sul principio della presupposizione, essendo l'entità della prestazione da commisurarsi in base al bisogno effettivo, determinato anche a seguito della verifica dei presupposti previsti dalla normativa regionale; in conseguenza, i dati concernenti il numero delle figure professionali ed i volumi delle ore sono puramente indicativi e non configurano determinazione dell'entità del

servizio; detti dati sono stati introdotti al solo fine di consentire alla ditta di formulare la propria offerta, fatto salvo quanto più sotto precisato.

Di fatto, tale entità sarà determinata dall'effettivo fabbisogno, subordinato a fattori variabili e circostanze legate alle esigenze della stazione appaltante.

Quanto sopra potrebbe dar luogo a riduzioni del fabbisogno anche superiori al 50%.

La ditta dovrà somministrare le quantità che - entro il limite del 20% del quantitativo inizialmente stimato in aumento o in diminuzione - saranno in effetti richieste, ai sensi dell'art. 1560, 1° comma, codice civile, senza sollevare eccezioni al riguardo ed alle condizioni economiche previste.

## **Art. 2 - Durata**

Il presente appalto avrà la durata di 36 mesi, decorrenti dalla data che sarà indicata nel contratto, con possibilità di rinnovo per ulteriori 24 mesi.

È fatta salva la facoltà di esercizio delle eventuali opzioni di rinnovo per ulteriori 24 mesi o proroga previste ai successivi articoli 3 e 4 del presente Capitolato.

## **Art. 3 – Modifiche del contratto in fase di esecuzione**

L'Azienda U.L.S.S., ai sensi dell'art. 120, comma 1, lett. a) del Codice si riserva il diritto di aumentare le prestazioni fino a concorrenza del 20% dell'importo contrattuale, pari ad un massimo di € 925.648,17, al netto di altre imposte e contributi di legge, nonché degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze, alle stesse condizioni previste nel contratto originario, qualora si rilevi un aumento dei fabbisogni. In tal caso l'appaltatore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto.

L'Azienda U.L.S.S. si riserva il diritto di prorogare il contratto per un periodo di 6 mesi, ai sensi dell'art. 120, comma 10 del Codice. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni previsti nel contratto. L'importo stimato di tale opzione è pari ad € 771.373,47, al netto di altre imposte e contributi di legge, nonché degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze.

#### **Art. 4 -Rinnovo del contratto**

Il contratto può essere rinnovato, alle medesime condizioni, per una durata pari a 24 mesi, per un importo di € 3.085.493,89, al netto di I.V.A. e/o di altre imposte e contributi di legge. L'esercizio di tale facoltà è comunicato all'appaltatore almeno 30 giorni prima della scadenza del contratto.

#### **Art. 5 - Modalità di espletamento del servizio**

Il servizio oggetto del presente Capitolato speciale dovrà essere svolto con la massima cura e disciplina, in conformità alla normativa vigente richiamata al precedente art.1 "*Oggetto*" del presente capitolato speciale, a quanto previsto dal presente Capitolato speciale e dall'offerta tecnica presentata in sede di gara e nel rispetto delle seguenti modalità:

- a) l'Azienda U.L.S.S. n. 4 "Veneto Orientale" procederà, sulla base delle esigenze che si manifesteranno durante il periodo indicato nel precedente art. 2 "*Durata*", alla richiesta di singole forniture di lavoro temporaneo alla ditta, per iscritto, con le modalità di cui al successivo art. 10 "*Modalità di richiesta di lavoratori temporanei*" del presente Capitolato speciale;
- b) la Ditta metterà a disposizione dell'Azienda U.L.S.S. n. 4 "Veneto Orientale" un referente, il cui nominativo e recapito telefonico sarà comunicato sia all'U.O.C. Risorse Umane;
- c) la Ditta selezionerà il/i lavoratore/i richiesto/i e procederà all'assunzione del lavoratore con contratto scritto, nel rispetto delle previsioni di cui al D.Lgs. n. 81/2015, del CCNL per i lavoratori in somministrazione delle agenzie per il lavoro, nonché di quanto stabilito nel presente Capitolato. I prestatori di lavoro temporaneo oggetto della fornitura saranno adibiti alle mansioni previste per i dipendenti delle Aziende Sanitarie, secondo le categorie del vigente C.C.N.L. del personale del comparto Servizio Sanitario Nazionale e per le tipologie di utilizzo previste dalla normativa vigente in materia;
- d) la Ditta dovrà fornire il *curriculum* del singolo lavoratore e, a richiesta, la documentazione comprovante i titoli posseduti;
- e) la retribuzione sarà liquidata dalla ditta aggiudicataria ai lavoratori con periodicità mensile, secondo quanto disciplinato nel successivo art. 4, lett. i) "*Obblighi a carico della ditta*" del presente Capitolato speciale;
- f) il lavoratore potrà essere impiegato in qualsiasi sede amministrativa, territoriale o ospedaliera dell'Azienda U.L.S.S. n. 4 "Veneto Orientale", comprese le località balneari del litorale;

- g) l'orario di lavoro sarà di massimo 36 ore settimanali, fatte salve eventuali ore di straordinario che dovranno essere espressamente e preventivamente autorizzate dall'Azienda;
- h) il trattamento economico dovrà corrispondere a quello previsto dal C.C.N.L. del comparto sanità vigente per i lavoratori di pari categoria al momento della prestazione;
- i) dovrà essere applicata la contribuzione previdenziale e assistenziale per i dipendenti delle imprese fornitrici di lavoro temporaneo;
- j) l'attività del lavoratore presso l'Azienda U.L.S.S. n. 4 "Veneto Orientale" è soggetta alle disposizioni in materia di incompatibilità nel pubblico impiego;
- k) il trattamento economico accessorio o eventuali rimborsi spese se spettanti al lavoratore saranno comunicati alla ditta che provvederà a corrispondere i relativi compensi, salvo rimborso da parte dell'Azienda U.L.S.S. n. 4 "Veneto Orientale";
- l) la Ditta e i lavoratori da essa forniti, sono vincolati al rispetto del segreto d'ufficio e al rispetto delle normative sulla *privacy* vigenti;
- m) l'accesso alla mensa o l'acquisto dei buoni pasto, ove spettanti, è garantito al lavoratore direttamente dall'Azienda U.L.S.S. n. 4 "Veneto Orientale" alle stesse condizioni giuridiche ed economiche vigenti per i propri dipendenti;
- n) l'Azienda U.L.S.S. n. 4 "Veneto Orientale" fornirà a tutti i prestatori di lavoro temporaneo i *badge* per la rilevazione informatizzata degli orari di lavoro. In caso di mancata timbratura (dovuta a dimenticanza, smarrimento, rottura o smagnetizzazione del *badge* o mancato funzionamento del rilevatore presenze) l'operatore dovrà immediatamente informare il proprio responsabile in Azienda e compilare i moduli appositamente predisposti di omessa timbratura da inviare all'U.O.C. Risorse Umane per la variazione del cartellino marcatempo;
- o) l'Azienda U.L.S.S. n. 4 "Veneto Orientale", per il tramite dell'U.O.C. Risorse Umane, comunicherà mensilmente alla ditta aggiudicataria le ore prestate, nonché le indennità e le eventuali ore straordinarie da corrispondere ad ogni singolo lavoratore;
- p) le assenze del personale (ferie, permessi, ecc.) vanno autorizzate dal responsabile del servizio aziendale di assegnazione del lavoratore. In caso di assenza per malattia il lavoratore deve informare immediatamente il servizio di assegnazione.

## **Art. 6 - Obblighi a carico della Ditta**

La Ditta si obbliga, nei confronti dell'Azienda U.L.S.S. n. 4 "Veneto Orientale", ad effettuare le seguenti prestazioni:

- a)** assumere il lavoratore mediante contratto scritto, nel rispetto delle previsioni di cui all'art. 33 del D. lgs. 81/2015 e s.m.i.;
- b)** trasmettere all'Azienda prima dell'inizio dell'attività e comunque non oltre 10 (dieci) giorni dalla data di stipulazione, copia del contratto sottoscritto con ciascun lavoratore avviato presso l'Azienda stessa, ai fini di tutela dell'Azienda in ordine alla obbligazione solidale prevista dall'art. 35, comma 2, del richiamato D.Lgs. 81/2015 e s.m.i.;
- c)** comunicare per iscritto all'Azienda U.L.S.S. n. 4 "Veneto Orientale", contestualmente alla trasmissione della copia del contratto di lavoro di cui alla precedente lett. b) del presente articolo, di essere in possesso della documentazione da cui risulta che il lavoratore non ha carichi pendenti o condanne ostative all'assunzione nella P.A. o comunque incompatibili con i servizi a cui i lavoratori somministrati saranno assegnati e di essere in possesso della documentazione (ad es. titolo di studio obbligatorio all'accesso alla professione, iscrizione all'albo ove previsto, attestazioni di partecipazione, curriculum professionale, ...) comprovante l'acquisizione da parte del lavoratore delle competenze e delle conoscenze generali della mansioni a cui sarà adibito;
- d)** comunicare per iscritto all'Azienda U.L.S.S. n. 4 "Veneto Orientale", contestualmente alla trasmissione della copia del contratto individuale di lavoro, di cui alla precedente lett. b) del presente articolo, di aver informato il lavoratore di quanto segue:
  - l'attività del lavoratore presso l'Azienda U.L.S.S. n. 4 "Veneto Orientale" è soggetta alle disposizioni in materia di incompatibilità del pubblico impiego in quanto applicabili;
  - devono essere osservati e rispettati gli obblighi di riservatezza delle informazioni di cui vengano a conoscenza sia durante che dopo lo svolgimento dell'attività lavorativa;
  - devono essere osservate e rispettate le norme di legge e regolamentari inerenti il servizio assegnato con particolare riferimento al Codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni ed a quello adottato per i dipendenti dell'Azienda U.L.S.S. n. 4 "Veneto Orientale";
- e)** consegnare ai lavoratori i seguenti regolamenti/documenti dell'Azienda U.L.S.S. n. 4 "Veneto Orientale", che verranno da quest'ultima messi a disposizione:
  - codice di comportamento vigente (reperibile anche sul sito *web* aziendale);



- regolamento sull'utilizzo delle risorse informatiche;
  - direttiva in tema di rapporto tra *social network* e attività istituzionale;
- f)** corrispondere direttamente ai lavoratori avviati presso l'Azienda U.L.S.S. n. 4 "Veneto Orientale" il trattamento economico previsto per i dipendenti delle Aziende Sanitarie, secondo le categorie del vigente C.C.N.L. del personale del comparto Servizio Sanitario Nazionale e dei contratti decentrati vigenti. Nel caso in cui venissero stabilite variazioni retributive, per effetto di rinnovi contrattuali o di contratti integrativi per il personale dipendente dell'Azienda, tali aumenti saranno applicati con la medesima decorrenza anche ai lavoratori somministrati;
- g)** provvedere al versamento degli oneri contributivi, previdenziali, assicurativi, assistenziali;
- h)** provvedere all'iscrizione del personale dipendente presso l'INAIL contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali;
- i)** provvedere alla liquidazione della retribuzione ai lavoratori avviati presso l'Azienda U.L.S.S. n. 4 "Veneto Orientale" con periodicità mensile, entro il giorno quindici del mese successivo a quello della prestazione lavorativa.  
Esclusivamente il pagamento delle ore straordinarie potrà avvenire con un ritardo massimo di un mese;
- j)** fornire all'Azienda U.L.S.S. n. 4 "Veneto Orientale", su richiesta della stessa, copie delle buste paga dei lavoratori somministrati, della documentazione comprovante l'avvenuta denuncia agli enti previdenziali, assicurativi e infortunistici ed ogni altra documentazione necessaria al fine di accertare la regolarità dell'inquadramento, della retribuzione e della contribuzione versata dalla ditta stessa;
- k)** istruire e formare il personale somministrato, secondo le modalità da esso indicate nella propria offerta tecnica per garantire uno *standard* qualitativo e quantitativo di attività conforme a quanto richiesto dall'Azienda;
- l)** informare i lavoratori sui rischi per la sicurezza e la salute connessi alle attività produttive in generale e formarli e addestrarli all'uso delle attrezzature di lavoro necessarie allo svolgimento dell'attività lavorativa per la quale vengono assunti, come previsto al successivo art. 9 "*Osservanza della legislazione sulla sicurezza e lavoro*" del presente capitolato speciale.  
In particolare la ditta dovrà garantire ad ogni lavoratore il corso base in materia di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro della durata di 4 ore da espletare entro 30 giorni dall'assunzione. (Formazione Generale per i lavoratori in tema di prevenzione e sicurezza in ambito lavorativo, obbligatorio ai sensi del D.lgs. 81/2008 e accordo Stato-Regioni del 21.12.2011).

## **Art. 7 - Trattamento dei dati personali**

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 (G.D.P.R.) relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, si provvede alla relativa informativa.

I dati personali forniti dalle Ditte saranno trattati per le seguenti finalità:

- eseguire obblighi derivanti da un contratto oppure per adempiere, prima e dopo l'esecuzione del contratto a Sue specifiche richieste;
- adempiere ad obblighi di legge di natura amministrativa, contabile, civilistica, fiscale, regolamenti, normative comunitarie e/o extracomunitarie;
- gestire l'eventuale contenzioso;
- gestire l'eventuale processo di qualificazione e monitoraggio del fornitore.

Tali trattamenti saranno improntati ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e di tutela della riservatezza e dei diritti dell'impresa.

I dati personali verranno conservati, anche dopo la cessazione del contratto, per l'espletamento di tutti gli eventuali adempimenti, connessi o derivanti dal contratto, per il periodo di durata prescritto dalle leggi, tempo per tempo vigenti, e secondo il termine di prescrizione dei diritti scaturenti dal contratto stesso.

Il conferimento dei dati è obbligatorio in adempimento degli obblighi legali e contrattuali e, pertanto, l'eventuale rifiuto a fornirli, in tutto o in parte, può dar luogo all'impossibilità per l'Azienda di dare esecuzione al contratto o di svolgere correttamente tutti gli adempimenti correlati, compreso il pagamento.

Il trattamento sarà svolto in forma automatizzata e/o manuale, con modalità e strumenti volti a garantire la massima sicurezza e riservatezza, ad opera di soggetti appositamente autorizzati.

Esclusivamente per le finalità sopra specificate, tutti i dati raccolti ed elaborati potranno essere comunicati a figure interne, autorizzate al trattamento in ragione delle rispettive mansioni, nonché alle seguenti categorie di soggetti esterni:

- Istituti di credito;
- Professionisti o società di servizi che operino per conto dell'Azienda;
- Avvocati e consulenti legali;
- Enti Pubblici e privati, anche a seguito di ispezioni e verifiche;
- Amministratori di Sistema e Società fornitrici di servizi software (nell'amministrazione di tali procedure).

I dati personali non saranno oggetto/di trasferimento presso Paesi Terzi non europei.

Il Titolare del trattamento si riserva però la possibilità di utilizzare servizi in cloud o che prevedano il trasferimento presso Paesi extra UE: in tal caso i fornitori di tali servizi saranno selezionati tra coloro che forniscono garanzie adeguate, così come previsto dall'art. 46 G.D.P.R.

La Ditta ha il diritto (artt. 15 -22 del G.D.P.R.) di chiedere all'Azienda di accedere ai propri dati personali e di rettificarli, se inesatti, di cancellarli o limitarne il trattamento, se ne ricorrono i presupposti, oppure di opporsi al loro trattamento per legittimi interessi perseguiti dalla Azienda, nonché di ottenere la portabilità dei dati forniti solo se oggetto di un trattamento automatizzato basato sul proprio consenso o sul contratto.

La ditta ha altresì il diritto di revocare il consenso prestato per le finalità di trattamento che lo richiedono, ferma restando la liceità del trattamento effettuato sino al momento della revoca.

La ditta potrà esercitare i diritti sopra indicati inviando un'e-mail all'indirizzo [privacy@aulss4.veneto.it](mailto:privacy@aulss4.veneto.it).

La ditta ha anche il diritto di proporre reclamo, ai sensi dell'art. 77 del G.D.P.R., all'autorità di controllo competente in materia (in Italia il Garante per la protezione dei dati personali).

Titolare del trattamento dei dati personali è l'Azienda U.L.S.S. n. 4 Veneto Orientale.

Il Titolare ha nominato il responsabile della protezione dei dati, ai sensi dell'art. 37 del G.D.P.R., nella persona dell'Avv. Pierluigi Cervato dello Studio Cervato Law & Business di Padova, indirizzo email: [rpd\\_ssrveneto@cervato.it](mailto:rpd_ssrveneto@cervato.it).

La Ditta si impegna a garantire lo svolgimento del servizio nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di trattamento dei dati personali.

La Ditta procederà al trattamento dei dati attenendosi alle seguenti istruzioni:

- dovrà trattare i dati in suo possesso esclusivamente ai fini dell'espletamento del servizio oggetto del presente capitolato speciale;
- l'autorizzazione al trattamento dei dati deve essere limitata ai soli dati la cui conoscenza è necessaria e sufficiente per l'organizzazione del servizio, compresi i dati di carattere sanitario;
- non potrà comunicare a terzi né diffondere i dati in suo possesso;
- non potrà conservare i dati in suo possesso successivamente alla scadenza del contratto;
- dovrà adottare misure atte a garantire la sicurezza dei dati in suo possesso, secondo quanto previsto dalle disposizioni vigenti in materia di trattamento dei dati personali.

In caso di violazione o omissione delle prescrizioni sopra descritte, la Ditta appaltatrice è responsabile per i danni provocati agli interessati.

#### **Art. 8 - Responsabile esterno del trattamento dei dati**

Ai fini dell'esecuzione del presente appalto la ditta dovrà effettuare operazioni di trattamento dei dati personali per conto dell'Azienda.

L'Azienda svolge il ruolo di Titolare del trattamento in relazione ai Dati Personali dalla stessa trattati, stabilendo autonomamente le finalità, le modalità ed i mezzi del trattamento.

La ditta dovrà essere in possesso di adeguate competenze tecniche e know-how circa gli scopi e le modalità di trattamento dei Dati Personali, delle misure di sicurezza da adottare al fine di garantire la loro riservatezza, la completezza e l'integrità, nonché diretta e completa conoscenza delle norme che disciplinano la protezione degli stessi.

La ditta verrà quindi nominata quale Responsabile del Trattamento ai sensi dell'art. 28 del GDPR, con l'incarico di effettuare le operazioni di trattamento sui Dati Personali, di cui entrerà in possesso o ai quali ha comunque accesso, necessarie all'adempimento degli obblighi derivanti dal Contratto e di eventuali servizi accessori allo stesso.

La ditta si assumerà e si impegnerà a procedere al trattamento dei Dati Personali attenendosi alle istruzioni ricevute dal Titolare attraverso la relativa nomina o a quelle ulteriori che saranno conferite nel corso delle attività prestate in suo favore.

L'incarico di effettuare le operazioni di trattamento sui Dati Personali al Responsabile potrà essere affidato per l'esclusiva ragione che il profilo professionale/societario, in termini di proprietà, risorse umane, organizzative ed attrezzature, è stato ritenuto idoneo a soddisfare i requisiti di esperienza, capacità, affidabilità previsti dalla vigente normativa. Qualsiasi mutamento di tali requisiti, che possa sollevare incertezze sul loro mantenimento, dovrà essere preventivamente segnalato al Titolare, che potrà esercitare in piena autonomia e libertà di valutazione il diritto di recesso, senza penali ed eccezioni di sorta.

Il trattamento deve essere svolto da parte del Responsabile in esecuzione del vigente rapporto contrattuale con l'Azienda e per le finalità ad esso relative, nonché per il tempo strettamente necessario al perseguimento di tali finalità.

L'Azienda ha diritto di ottenere dal Responsabile tutte le informazioni relative alle misure organizzative e di sicurezza da questo adottate necessarie per dimostrare il rispetto delle istruzioni e degli obblighi affidati.

La stessa Azienda, inoltre, ha il diritto di disporre - a propria cura e spese - verifiche a campione o specifiche attività di audit in ambito protezione dei dati personali e sicurezza, avvalendosi di personale espressamente incaricato a tale scopo, presso le sedi del Responsabile.

Nell'adempimento delle proprie obbligazioni il Fornitore, i suoi dipendenti ed ogni Subfornitore di cui il Fornitore si avvalga e che effettui il Trattamento di Dati Personali del Titolare, si obbligano a rispettare il G.D.P.R. ed ogni altra istruzione impartita dall'Azienda, nonché a tener conto dei provvedimenti tempo per tempo emanati dall'Autorità di Controllo italiana, dal Gruppo di Lavoro Articolo 29 e dal Comitato Europeo per la protezione dei dati, inerenti il trattamento svolto.

Il Fornitore si impegna ad effettuare il Trattamento soltanto dei Dati Personali che siano necessari e/o strumentali all'esecuzione del Contratto.

Il Fornitore si impegna, sin dalla data di sottoscrizione del presente atto, a rendere disponibili ed a comunicare ai propri Subfornitori soltanto quei Dati Personali che siano strettamente necessari per l'adempimento delle obbligazioni di cui al presente Contratto o di obblighi di legge.

Il Fornitore si impegna a cooperare con l'Azienda in qualsiasi momento al fine di assicurare il corretto trattamento dei Dati Personali e si impegna a fornire alla stessa Azienda tutte le informazioni o i documenti, che potranno essere richiesti da quest'ultima per l'adempimento degli obblighi di legge e per comprovare l'adozione di misure tecniche e organizzative adeguate, entro 15 giorni dalla richiesta formulata dall'Azienda a mezzo posta elettronica.

Il Fornitore si obbliga, nei limiti dei propri poteri, al rispetto delle norme che disciplinano il Trattamento dei Dati Personali, ivi incluse le regole stabilite dall'Autorità di Controllo, nonché a garantire che i propri dipendenti ed ogni soggetto della cui cooperazione esso si avvalga rispettino tali norme.

In particolare, il Responsabile si impegna a rispettare gli obblighi ed istruzioni di seguito elencati:

adottare tutte le misure di cui all'art. 32 del G.D.P.R. in modo da garantire la riservatezza, l'integrità e la disponibilità dei dati personali trattati, tenendo conto dei provvedimenti tempo per tempo emanati dall'Autorità di Controllo inerenti ai Trattamenti svolti dal Responsabile, ovvero dal Gruppo di Lavoro Articolo 29 e dall'istituendo Comitato Europeo per la protezione dei dati;

non trasferire i Dati Personali trattati per conto dell'Azienda al di fuori dell'usuale luogo di lavoro, a meno che tale trasferimento non sia autorizzato dalle competenti pubbliche autorità, anche regolamentari e di vigilanza, o dall'Azienda stessa;

fornire all'Azienda una descrizione dettagliata delle misure fisiche, tecniche ed organizzative applicate al Trattamento dei Dati Personali;

impiegare sistemi di cifratura per tutti i Dati Personali memorizzati su dispositivi di archiviazione digitali o elettronici, come computer portatili, CD, dischetti, driver portatili, nastri magnetici o dispositivi simili: i Dati Personali dovranno essere cifrati nel rispetto della normativa italiana ed europea in materia di protezione dei dati personali e dovrà compiere ogni ragionevole sforzo per assicurare l'aggiornamento degli standard di cifratura in modo da tenere il passo dello sviluppo tecnologico e dei rischi ad esso connaturati, includendo ogni richiesta o indicazione emanata da qualsiasi pubblica autorità competente, anche regolamentare e di vigilanza;

istituire e mantenere il registro delle attività di trattamento ai sensi dell'art. 30 del G.D.P.R. e metterlo a disposizione del Titolare ogniqualvolta richiesto;

comunicare all'Azienda il nominativo ed i recapiti di contatto del proprio responsabile della protezione dei dati, se designato ai sensi degli artt. 37 e ss. del G.D.P.R.;

assistere la stessa Azienda, relativamente ai Dati Personali oggetto di trattamento, nel garantire – ove applicabili - il rispetto degli obblighi relativi:

alla sicurezza del trattamento;

alla notifica di una violazione dei Dati Personali all'Autorità di controllo ai sensi dell'art. 33 del GDPR;

alla comunicazione di una violazione dei Dati Personali all'interessato ai sensi dell'art. 34 del GDPR;

alla valutazione d'impatto sulla protezione dei Dati Personali ai sensi dell'art. 35 del G.D.P.R.;

alla consultazione preventiva ai sensi dell'art. 36 del G.D.P.R.

La ditta dovrà, inoltre, rispettare le seguenti prescrizioni:

In caso di violazione dei dati personali consistente nella violazione di sicurezza, che comporti accidentalmente o in modo illecito la distruzione, la perdita, la modifica, la divulgazione non autorizzata o l'accesso ai dati personali trasmessi, conservati o comunque trattati e tali da mettere a rischio i diritti e le libertà degli individui i cui dati personali sono trattati dal Responsabile per conto dell'Azienda (c.d. *data breach*), il Responsabile deve:

informare l'Azienda tempestivamente e in ogni caso al massimo entro e non oltre 24 ore dalla scoperta dell'evento, di ogni violazione dei dati personali trattati per conto dell'Azienda che presenti un rischio per i diritti e le libertà delle persone fisiche e fornire tutti i dettagli completi della violazione subita: in particolare, fornendo una descrizione della natura della violazione dei dati personali, le categorie e il numero approssimativo di interessati coinvolti, nonché le categorie e il numero approssimativo di registrazioni dei dati in questione, l'impatto della violazione dei dati personali sull'Azienda e sugli interessati coinvolti e le misure adottate per mitigare i rischi;

fornire assistenza all'Azienda per far fronte alla violazione e alle sue conseguenze soprattutto in capo agli interessati coinvolti.

Il Responsabile si attiverà per mitigare gli effetti delle violazioni, proponendo tempestive azioni correttive all'Azienda ed attuando tempestivamente tutte le azioni correttive approvate e/o richieste dalla stessa.

La ditta dovrà identificare e designare le persone autorizzate ad effettuare operazioni di trattamento sui dati di titolarità dell'Azienda, individuando l'ambito autorizzativo consentito ai sensi dell'art. 29 del G.D.P.R. e provvedendo alla relativa formazione ed a fornire le relative istruzioni.

Adozione della documentazione in materia di protezione dei dati personali prevista dalla normativa italiana ed europea e relative procedure concernenti le adeguate misure tecniche e organizzative.

In caso di ricevimento di istanze provenienti dagli interessati, finalizzate all'esercizio dei propri diritti, la ditta deve:

dare tempestiva comunicazione scritta al titolare;

coordinarsi, per quanto di propria competenza, con le funzioni aziendali designate dal titolare per gestire le relazioni con gli interessati;

assistere e supportare il titolare del trattamento con misure tecniche e organizzative adeguate, al fine di soddisfare l'obbligo dell'Azienda di dare seguito alle richieste per l'esercizio dei diritti degli interessati.

Identificazione e designazione delle persone autorizzate ad effettuare operazioni di trattamento sui dati di titolarità dell'azienda, individuando l'ambito autorizzativo consentito ai sensi dell'art. 29 del G.D.P.R. e provvedendo alla relativa formazione e ad impartire le relative istruzioni.

In caso di designazione di subfornitori quali subresponsabili, a cui affidare una o più specifiche attività di trattamento oggetto del contratto, nella misura in cui tale trattamento sia strettamente necessario per l'esecuzione del contratto, la ditta deve farne preventiva richiesta all'Azienda, che dovrà approvarla per iscritto. La ditta dovrà far assumere ai subfornitori gli stessi obblighi in materia di protezione dei dati personali cui si è impegnato quale responsabile del trattamento dati e dovrà impartire agli stessi precise istruzioni relativamente al trattamento oggetto del contratto ed assicurarsi che offrano le medesime garanzie in materia di misure tecniche e organizzative previste dal GDPR.

La ditta risponderà nei confronti dell'Azienda qualora eventuali collaboratori esterni e sub responsabili del trattamento omettano di adempiere ai propri obblighi in materia di protezione dei dati.

Impegnarsi a non comunicare, trasferire o condividere i dati personali dell'Azienda a terze parti, salvo qualora legislativamente richiesto e previa informazione della stessa.

Comunicare immediatamente all'Azienda e prestare relativa assistenza in caso di:

richiesta di accesso ai dati personali effettuata da un interessato, da un'autorità di controllo, da un'autorità indipendente o dall'autorità giudiziaria;

avvenuta conoscenza di una delle seguenti circostanze:

- (i) perdita, danneggiamento o distruzione dei dati personali;
- (ii) accesso ai dati personali da parte di terze parti, fuori dai casi espressamente previsti dal contratto;
- (iii) qualunque circostanze o evento che possa determinare potenzialmente una violazione della normativa italiana ed europea in materia dei dati personali.

Consentire all'Azienda lo svolgimento dell'attività di controllo ed *audit* relativamente alle operazioni eventi ad oggetto il trattamento dei dati personali dell'Azienda, mettere a disposizione tutte le informazioni necessarie e contribuire alle attività di revisione realizzate dal titolare del trattamento e da un soggetto dallo stesso incaricato.

Alla cessazione del trattamento affidato al responsabile o alla cessazione della nomina, in base alla scelta del titolare, provvedere alla restituzione al titolare dei dati trattati oppure provvedere alla loro distruzione, salvi i casi in cui la conservazione sia richiesta da norme di legge e/o altre finalità o di continuazione del trattamento.

Limitare gli ambiti di circolazione e trattamento dei dati personali a paesi facenti parte dell'U.E., con espresso divieto di trasferirli in paesi extra UE che non garantiscano un adeguato livello di tutela ovvero in assenza di strumenti di tutela previsti dal G.D.P.R.

Mantenere indenne il titolare da qualsiasi responsabilità, danno che possa derivare da pretese, azioni o procedimenti avanzati da terzi a seguito dell'eventuale illiceità o non correttezza delle operazioni di

trattamento dei dati personali che sia imputabile a fatto, comportamento o omissione del fornitore, ivi incluse le sanzioni che dovessero essere applicabili ai sensi del G.D.P.R.

#### **Art. 9 - Obblighi previsti dal codice di condotta dei dipendenti pubblici, di cui al D.P.R. 62/2013**

La Ditta, con riferimento alle prestazioni relative al servizio in questione, si impegna ad osservare e a far osservare ai propri collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165", ai sensi dell'articolo 2, comma 3, dello stesso D.P.R..

La Ditta si impegna, pertanto, a darne la massima diffusione al personale somministrato.

La violazione degli obblighi di cui al D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 e sopra richiamati, costituisce causa di risoluzione del contratto.

#### **Art. 10- Obblighi a carico dell'Azienda U.L.S.S. n. 4 "Veneto Orientale"**

L'Azienda U.L.S.S. n. 4 "Veneto Orientale" si impegna a:

- a) adibire il lavoratore alle mansioni indicate nella richiesta di cui all'art.10 "*Modalità di richiesta di lavoratori temporanei*", nel rispetto di quanto previsto dalla disciplina normativa e contrattuale vigente;
- b) comunicare alla ditta i contratti collettivi di primo e secondo livello da applicarsi;
- c) trasmettere, per il tramite dell'U.O.C. Risorse Umane, a mezzo *mail*, alla ditta, all'indirizzo dalla stessa indicato, entro il giorno 7 del mese successivo, copia del prospetto di rilevazione delle presenze con l'indicazione delle ore prestate, anche le eventuali straordinarie, da retribuire e le indennità dovute;
- d) assicurare al lavoratore il diritto a prestare l'opera lavorativa per l'intero periodo di assegnazione, salvo i casi di mancato superamento del periodo di prova o di sopravvenienza di giusta causa di recesso o di sostituzione;
- e) comunicare tempestivamente alla ditta eventuali modifiche della sede di lavoro del lavoratore;
- f) comunicare tempestivamente e per iscritto alla ditta gli elementi conoscitivi utili all'eventuale contestazione di addebito disciplinare a carico del lavoratore inadempiente, come previsto al successivo art. 8 "*Potere direttivo, organizzativo e disciplinare*" del presente capitolato speciale;
- g) informare, immediatamente e per iscritto, la ditta in caso di infortunio, al fine di rendere possibile l'adempimento tempestivo da parte della stessa degli obblighi di legge;



- h) adottare tutte le misure di sicurezza e ad osservare nei confronti dei lavoratori somministrati gli obblighi di sorveglianza sanitaria, protezione e di informazione in conformità a quanto previsto dal D.Lgs. n. 81/2008, come specificamente previsto al successivo art. 9 *“Osservanza della legislazione sulla sicurezza e lavoro”* del presente capitolato speciale;
- i) rimborsare alla ditta gli oneri retributivi e previdenziali da questa effettivamente sostenuti in favore dei lavoratori;
- j) versare direttamente al lavoratore e/o all'ente previdenziale, in caso di inadempimento della ditta, il trattamento retributivo e i contributi previdenziali dovuti, fatto salvo il diritto di rivalsa verso la ditta.

#### **Art. 11 - Potere direttivo, organizzativo e disciplinare**

All'Azienda U.L.S.S. n. 4 “Veneto Orientale”, in quanto utilizzatore, è attribuito il potere direttivo ed organizzativo nei confronti dei lavoratori somministrati.

L'azione disciplinare nei confronti dei prestatori di lavoro temporaneo verrà, all'occorrenza, esercitata dalla ditta, ai sensi dell'art. 23, comma 7, del D.Lgs. n. 276/2003.

L'Azienda U.L.S.S. n. 4 “Veneto Orientale”, pertanto, comunicherà tempestivamente alla ditta tutti gli elementi che formeranno oggetto della contestazione ai sensi dell'art. 7 della legge n. 300/1970.

#### **Art. 12 - Osservanza della legislazione sulla sicurezza e lavoro**

L'Azienda U.L.S.S. n. 4 “Veneto Orientale” si impegna ad adottare tutte le misure di sicurezza ed obblighi di protezione, informazione e formazione connessi all'attività lavorativa in conformità alle disposizioni recate dal D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i..

La ditta si impegna ad informare i lavoratori somministrati dei rischi per la sicurezza e la salute connessi alle attività cui saranno adibiti e all'addestramento all'uso delle attrezzature di lavoro necessarie allo svolgimento delle attività per le quali vengono assunti, salvo quanto di competenza dell'Azienda U.L.S.S. n. 4 “Veneto Orientale”, in conformità alle disposizioni del D.lgs. n. 81/2008 e s.m.i.

La ditta si obbliga, altresì, ad effettuare i necessari accertamenti sanitari ai lavoratori preliminarmente all'assunzione, in funzione delle mansioni assegnate, mentre, qualora le mansioni cui sarà adibito il prestatore di lavoro temporaneo richiedano una sorveglianza medica o comportino rischi specifici, sarà cura dell'Azienda U.L.S.S.n. 4 “Veneto Orientale” sottoporre il lavoratore agli accertamenti sanitari periodici presso il Medico Competente dell'Ente.

In sede di sottoscrizione del contratto, a seguito dell'adozione del provvedimento definitivo di aggiudicazione, la ditta aggiudicataria, tuttavia, dovrà sottoscrivere, per presa visione ed accettazione, i documenti "rischi e misure preventive" e "norme comportamentali in caso di emergenza incendio, terremoto".ai fini della diffusione ai lavoratori somministrati.

Per quanto non espressamente previsto nel presente documento, si rinvia alla normativa vigente in materia di sicurezza.

### **Art. 13 - Modalità di richiesta di lavoratori temporanei**

L'Azienda U.L.S.S.n. 4 "Veneto Orientale", per il singolo contratto di somministrazione, correderà ciascuna richiesta delle seguenti informazioni:

- la descrizione della professionalità richiesta, il titolo di studio richiesto, la corrispondente categoria e profilo professionale. L'Azienda U.L.S.S. n. 4 "Veneto Orientale" si riserva la facoltà di richiedere che il lavoratore abbia già maturato esperienza o acquisito professionalità o conoscenze teorico-pratiche in particolari settori;
- la durata presunta della prestazione lavorativa richiesta;
- il servizio di destinazione e l'attività che il lavoratore dovrà svolgere, nonché la sede di lavoro e l'orario settimanale.

Le richieste saranno comunicate per iscritto tramite posta elettronica certificata PEC ed, eventualmente, anticipate via mail o via fax nei casi di urgenza.

La ditta, entro il termine di 5 giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta (ovvero nel termine minore eventualmente indicato in sede di offerta tecnica), fatte salve oggettive e motivate difficoltà di reperimento, dovrà comunicare i nominativi del personale richiesto e i relativi *curricula vitae*; l'Azienda, verificata l'idoneità delle figure professionali proposte, anche tramite colloqui di valutazione, ne comunicherà l'esito alla ditta.

Una volta ricevuta la comunicazione dall'Azienda U.L.S.S.n. 4 "Veneto Orientale", la ditta dovrà provvedere alla somministrazione del lavoratore entro il termine di giorni 3 (ovvero nel termine minore eventualmente indicato in sede di offerta tecnica). Si precisa che entro il termine indicato il lavoratore dovrà prendere servizio presso l'Azienda U.L.S.S..

### **Art.14 - Interruzione del rapporto di lavoro e sostituzione dei prestatori di lavoro temporaneo**

Nel caso di interruzione della prestazione, la ditta dovrà sostituire il lavoratore entro il termine stabilito nella richiesta dall'azienda sanitaria, comunque non superiore alle 48 ore dalla medesima (ovvero nel termine

minore eventualmente indicato in sede di offerta tecnica). Qualora la ditta non provveda alla sostituzione, ovvero l'Azienda U.L.S.S. n. 4 "Veneto Orientale" non la accetti, il contratto relativo alla fornitura di quel singolo lavoratore si intenderà risolto e l'Azienda si riserva di chiedere il risarcimento di eventuali danni, diretti ed indiretti, derivanti dalla mancata sostituzione.

Nel caso in cui l'Azienda ritenga che le prestazioni non siano adeguate a quanto richiesto, la ditta sarà tenuta, con ogni onere a suo carico, a procedere alla sostituzione del lavoratore entro il termine assegnato dall'azienda sanitaria, non superiore alle 48 ore dal medesimo termine. In ogni caso l'Azienda U.L.S.S. n. 4 "Veneto Orientale" corrisponderà alla ditta soltanto il costo delle ore effettivamente lavorate.

Nel caso di assenza del lavoratore superiore a 5 giorni, escluse le ferie, l'Azienda si riserva la facoltà di richiedere la sostituzione temporanea del lavoratore assente con altro lavoratore e la ditta si impegna alla relativa sostituzione nei termini di cui al precedente punto, senza oneri aggiuntivi a carico dell'Azienda U.L.S.S. n. 4 "Veneto Orientale".

#### **Art. 15 - Costo del servizio**

La Ditta applicherà per ogni ora di lavoro effettivamente prestata dal lavoratore il moltiplicatore unico offerto in sede di gara che sarà valido per tutte le figure professionali previste al precedente art. 1 "Oggetto".

Detto moltiplicatore unico proposto si intende fisso ed invariabile per l'intero periodo contrattuale, indipendentemente da qualsiasi eventualità imprevista ed imprevedibile.

L'amministrazione quindi corrisponderà alla ditta l'importo derivante dall'applicazione del suddetto moltiplicatore unico offerto in sede di gara alla tariffa oraria lorda prevista per ciascuna categoria, in conformità a quanto stabilito dalle vigenti disposizioni normative e contrattuali, per i lavoratori dipendenti di pari categoria e posizione economica dell'Azienda presso cui i lavoratori somministrati sono funzionalmente assegnati, oltre ad IVA ai sensi di legge, calcolata sull'utile di impresa.

Ai sensi del precedente art.1 "Oggetto" il costo orario sul quale verrà applicato il moltiplicatore, sarà dato dal trattamento fondamentale fisso e continuativo spettante in riferimento alla categoria e profilo di inquadramento.

Al fine del computo delle ore effettuate dal prestatore di lavoro, ordinarie e straordinarie, l'Azienda U.L.S.S. n. 4 "Veneto Orientale" – tramite l'U.O.C. Risorse Umane – trasmetterà alla ditta il numero delle ore lavorate, come previsto al precedente art. 8 lett. c), *"Obblighi a carico dell'Azienda U.L.S.S. n. 4 "Veneto Orientale"*.

Come sopra previsto, l'Azienda U.L.S.S. n.4 "Veneto Orientale" corrisponderà alla ditta unicamente la tariffa per le ore effettivamente prestate da parte del singolo lavoratore, rimanendo a carico esclusivo della ditta ogni onere in caso di assenza del lavoratore medesimo (cfr. art. Art.11 "Interruzione del rapporto di lavoro e sostituzione dei prestatori di lavoro temporaneo").

Le voci che compongono la retribuzione lorda mensile e la tariffa oraria lorda, risultante dall'applicazione del divisore 156 alla retribuzione lorda mensile, sono indicate nell'Allegato 2 al presente Capitolato.

### Voci stipendiali

VOCI STIPENDIALI	AREA DEGLI OPERATORI COADIUTORE AMM.VO SENIOR OTS AUTISTA/MAGAZZINIERE CAT. Bs		AREA DEGLI OPERATORI OPERATORE SOCIO SANITARIO O.S.S. CAT. Bs		AREA DEGLI ASSISTENTI ASSISTENTE AMMINISTRATIVO/ INTERPRETE CAT C		AREA DEI PROF. DELLA SALUTE E FUNZ.RI COLLABORATORE PROFESSIONALE SANITARIO – INFERMIERE CAT. D		AREA DEI PROF. DELLA SALUTE E FUNZ.RI COLLABORATORE PROFESSIONALE SANITARIO – EDUCATORE, ASS.SAN., TEC.PREV. CAT. D	
STIPENDIO TABELLARE	€ 1.675,44		€ 1.675,44		€ 1.786,48		€ 1.941,58		€ 1.941,58	
IVC	€ 8,38		€ 8,38		€ 8,93		€ 9,71		€ 9,71	
IND. PROFESSIONALE SPECIFICA ( X 12)	-		-		-		€ 36,15		-	
IND. QUALIFICAZIONE PROFESSIONALE	€ 9,55		€ 9,55		€ 71,53		-		-	
IND. SPECIFICITÀ INFERMIERISTICA ( X 12)	-		-		-		€ 72,79		-	
IND. TUTELA MALATO/PROM. SALUTE ( X 12)	-		€ 35,46		-		-		€ 41,10	
IND. FUNZIONE PARTE FISSA	-		-		-		€ 76,92		€ 76,92	
UNA TANTUM C. 330 L. N. 197/2022	€ 25,13		€ 25,13		€ 26,80		€ 29,12		€ 29,12	
RATEO 13^	€ 143,21		€ 143,21		€ 157,81		€ 171,44		€ 171,44	
RATEO FERIE	€ 187,27		€ 187,27		€ 206,37		€ 236,07		€ 228,68	
<b>TOTALE MENSILE</b>	<b>€ 2.048,98</b>		<b>€ 2.084,44</b>		<b>€ 2.257,92</b>		<b>€ 2.573,78</b>		<b>€ 2.498,55</b>	
Contributi INPS	28,68%	€ 587,65	28,68%	€ 597,82	28,68%	€ 647,57	28,68%	€ 738,16	28,68%	€ 716,58

Contributo ASPI	1,40%	€ 28,69	1,40%	€ 29,18	1,40%	€ 31,61	1,40%	€ 36,03	1,40%	€ 34,98
Fondo formazione	4,00%	€ 81,96	4,00%	€ 83,38	4,00%	€ 90,32	4,00%	€ 102,95	4,00%	€ 99,94
Ente Bilaterale	0,20%	€ 4,10	0,20%	€ 4,17	0,20%	€ 4,52	0,20%	€ 5,15	0,20%	€ 5,00
TFR		€ 136,04		€ 136,04		€ 149,98		€ 171,01		€ 165,98
INAIL (da autoliquiz. acconto 2023)	0,379%	€ 7,761	1,081%	€ 22,527	0,379%	€ 8,552	1,081%	€ 27,815	1,081%	€ 27,002
<b>TOTALE ONERI</b>		<b>€ 846,19</b>		<b>€ 873,12</b>		<b>€ 932,55</b>		<b>€ 1.081,11</b>		<b>€ 1.049,49</b>
<b>TOTALE COSTO MENSILE</b>	156 ore	<b>€ 2.895,17</b>	156 ore	<b>€ 2.957,56</b>	156 ore	<b>€ 3.190,47</b>	156 ore	<b>€ 3.654,90</b>	156 ore	<b>€ 3.548,04</b>

<b>TOTALE COSTO ORARIO DEL LAVORO</b>	156 ore	<b>€ 18,56</b>	156 ore	<b>€ 18,96</b>	156 ore	<b>€ 20,45</b>	156 ore	<b>€ 23,43</b>	156 ore	<b>€ 22,74</b>
<b>COSTO ANNUO</b>		<b>€ 34.742,10</b>		<b>€ 35.490,68</b>		<b>€ 38.285,63</b>		<b>€ 43.858,76</b>		<b>€ 42.576,43</b>

Il calcolo non comprende la quota I.R.A.P., in quanto ai sensi della Circolare del Ministero delle Finanze n. 141/e del 4 giugno 1998, l'obbligo del calcolo e del versamento è a carico dell'Ente in cui il personale presta servizio.

Tutti gli obblighi ed oneri derivanti alla ditta dall'esecuzione del contratto e dall'osservanza di leggi e regolamenti, nonché dalle disposizioni emanate o che venissero emanate dalle competenti autorità, sono compresi nel corrispettivo contrattuale.

In particolare detto corrispettivo, formulato dalla ditta in base a calcoli e valutazioni di propria esclusiva competenza e convenienza, da intendersi onnicomprensivo, fisso e invariabile per tutta la durata dell'appalto, fermo restando l'eventuale adeguamento derivante da rinnovi dei C.C.N.L. o decentrati, comprende i costi relativi a:

- ricerca e selezione del personale;
- attività di formazione come prevista dal presente capitolato ed eventualmente proposta dalla ditta nella offerta tecnica;
- sostituzione del lavoratore eventualmente assente ai sensi del precedente art.11 *"Interruzione del rapporto di lavoro e sostituzione dei prestatori di lavoro temporaneo"*;
- retribuzione del lavoratore e salario accessorio;
- oneri contributivi, previdenziali ed assistenziali ed ogni altro diritto spettante al lavoratore e conseguente all'applicazione del C.C.N.L., nonché gli oneri derivanti all'applicazione del C.C.N.L. dei dipendenti delle Agenzie di somministrazione di lavoro temporaneo;
- quota assicurativa INAIL;

- festività infrasettimanali;
- ferie ed ex festività;
- tredicesima mensilità;
- rateo trattamento fine rapporto;
- visite mediche ed accertamenti sanitari, preliminari all'assunzione, di verifica dell'idoneità fisica del lavoratore temporaneo alle mansioni da svolgere;
- rischio d'impresa derivante da possibili assenze del lavoratore per malattia, infortunio, permessi fruiti ai sensi della normativa e dei C.C.N.L. vigenti;
- utile d'impresa.

L'effettuazione di lavoro straordinario da parte del lavoratore somministrato sarà consentita in casi del tutto eccezionali e dovrà essere espressamente e preventivamente autorizzato dall'Azienda; pertanto, in tali casi alla ditta verrà riconosciuta la tariffa oraria relativa all'ora di straordinario, alla quale andrà applicato il moltiplicatore offerto in sede di gara.

Rimane ferma comunque la facoltà per l'Azienda U.L.S.S. n. 4 "Veneto Orientale", di disporre, in alternativa al pagamento delle ore straordinarie, l'applicazione del riposo compensativo in conformità alle disposizioni contrattuali vigenti.

Eventuali rimborsi spese per missioni spettanti al lavoratore saranno comunicati alla ditta che provvederà a corrispondere i relativi compensi, salvo rimborso da parte dell'Azienda contraente.

Come previsto al precedente art.3, lett. m) *"Modalità di espletamento del servizio"* l'Azienda provvederà alla consegna del buono pasto al personale somministrato. La Ditta provvederà ad assoggettare agli oneri previsti dalla vigente normativa la quota del buono pasto non esente e l'Azienda contraente provvederà al relativo rimborso.

Gli eventuali importi relativi alla missione e al buono pasto, verranno rimborsati nella misura di quanto spettante (senza applicazione del moltiplicatore unico).

#### **Art. 16 Clausola revisione prezzi**

La retribuzione oraria per ciascuna categoria di lavoratori somministrati potrà variare, nel periodo di vigenza contrattuale, solo a seguito delle variazioni del costo del lavoro determinate da eventuali variazioni contrattuali future, ferma restando comunque la misura del moltiplicatore offerto in sede di gara.

## **Art. 17 - Pagamento del corrispettivo e tracciabilità dei flussi finanziari**

Il pagamento del corrispettivo sarà disposto da parte della Stazione appaltante a seguito di presentazione di regolare fattura elettronica. La fatturazione dovrà avvenire con cadenza mensile.

I pagamenti delle fatture saranno effettuati, ai sensi dell'art. 4 del D. Lgs. n. 231/2002, a 60 giorni dalla data di ricevimento della fattura. Per quanto riguarda gli interessi moratori troverà applicazione quanto disposto dal D. Lgs. 231/2002.

Ogni singola fattura, per poter essere liquidata, dovrà essere corredata dalla copia del prospetto di rilevazione delle presenze vistato dal responsabile del singolo lavoratore, di cui al precedente art. 87, lett. c) *“Obblighi a carico dell'Azienda U.L.S.S. n. 4 “Veneto Orientale”*, indicante le ore effettivamente prestate.

La Ditta dovrà emettere e trasmettere la fattura elettronica intestata all'Azienda Ulss n. 4 Veneto Orientale, nel rispetto delle specifiche tecniche reperibili nel sito <http://www.fatturapa.gov.it/>.

La fattura dovrà indicare i dati di dettaglio del servizio e il codice identificativo gara, così come di seguito specificato:

1. denominazione dell'ente: Azienda U.L.S.S. n. 4 “Veneto Orientale” e P.IVA: 02799490277;
2. codice Identificativo Gara (**CIG**);
3. codice Univoco Ufficio assegnato dall'Ipa all'Azienda U.L.S.S. n. 4 “Veneto Orientale” **UFMA9N**, reperibile anche nel sito [www.indicepa.gov.it](http://www.indicepa.gov.it/);
4. il nominativo del lavoratore e la categoria di inquadramento;
5. le ore lavorative effettivamente prestate dal lavoratore nel mese di fatturazione;
6. il costo orario;
7. il totale del costo delle ore lavorate;
8. l'importo imponibile ai fini del versamento dell'IRAP, che resta a carico dell'Azienda U.L.S.S. n. 4 “Veneto Orientale”;
9. la percentuale di ricarico;
10. l'I.V.A. sul ricarico. L'Amministrazione che rientra nel regime di cui all'articolo 17 ter del D.P.R. 633/1972, così come introdotto dall'articolo 1, comma 629, lettera b) della legge 23 dicembre 2014, n.190 (*split payment*), provvederà a versare direttamente all'Erario l'imposta sul valore aggiunto addebitata dalla ditta;
11. il totale della fattura.

Il pagamento del corrispettivo sarà disposto da parte di questa Azienda U.L.S.S., previa verifica dei dati contenuti nel suddetto elenco, a seguito di presentazione di regolare fattura.

L'Azienda U.L.S.S. n.4 "Veneto Orientale", a garanzia della puntuale osservanza delle norme contrattuali potrà sospendere, fermo restando l'applicazione di eventuali penalità, i pagamenti alla Ditta aggiudicataria, cui siano state contestate delle inadempienze nell'esecuzione del contratto, finché la ditta non abbia provveduto ad adempiere regolarmente (art. 1460 c.c.).

Resta inteso che in nessun caso, ivi compreso il caso di ritardi di pagamento dei corrispettivi dovuti, l'appaltatore potrà sospendere il servizio e, comunque, le attività previste nel contratto; qualora l'appaltatore si rendesse inadempiente a tale obbligo il contratto si potrà risolvere di diritto, mediante semplice ed unilaterale dichiarazione da comunicarsi a mezzo PEC o con lettera raccomandata A.R. da parte dell'Ulss.

#### Obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari

La Ditta aggiudicataria assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della L. 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.

Si impegna, inoltre, a dare immediata comunicazione all'Azienda Ulss ed alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia di Venezia della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore o subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

Nei termini previsti dall'art. 3 comma 7 della L. 136/2010 la Ditta dovrà comunicare al Servizio economico finanziario dell'Azienda Ulss i seguenti dati:

- estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, con l'indicazione dell'opera/servizio/fornitura alla quale sono dedicati;
- le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi;
- ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

In assenza di tale comunicazione, non sarà possibile procedere al pagamento.

Il mancato rispetto dell'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari così come disposto dalla L. 136/2010 determinerà ai sensi dell'art. 1456 del C.C. la risoluzione del contratto.

#### **Art. 18 - Cauzione definitiva**

La Ditta aggiudicataria, a garanzia dell'esatto e completo adempimento di tutti gli obblighi derivanti dal contratto, del risarcimento dei danni derivanti dall'inadempimento degli obblighi stessi, nonché del rimborso delle somme che l'Azienda Sanitaria abbia eventualmente pagato in più durante l'esecuzione della fornitura, dovrà costituire a favore dell'Azienda Ulss - entro 15 giorni dalla richiesta - il deposito cauzionale definitivo di cui all'art. 117 D. Lgs. 36/2023.

Il deposito cauzionale definitivo è mantenuto nell'ammontare stabilito per tutta la durata del contratto e, pertanto, va reintegrato qualora l'Amministrazione appaltante medesima effettui su di esso prelevamenti per fatti connessi all'incompleto e irregolare adempimento degli obblighi contrattuali. Ove ciò non avvenga entro il



termine di 15 giorni dal ricevimento della lettera di richiesta dell'Azienda Ulss interessata, sorge in quest'ultima la facoltà di risolvere il contratto. Sono fatte salve le azioni per il risarcimento dei conseguenti danni subiti (art. 1382 c.c.).

L'importo sarà ridotto su richiesta dell'aggiudicatario ai sensi di quanto disposto all'art. 106 del D. Lgs. 36/2023. Per fruire del beneficio, l'operatore economico dovrà segnalare il possesso del requisito, e lo dovrà documentare producendo copia dichiarata conforme all'originale ai sensi degli articoli 18 e 19 del D.P.R.445/2000, della certificazione dichiarata.

Si precisa inoltre che: a) in caso di partecipazione in RTI e/o consorzio ordinario di concorrenti di cui all'art. 65 D. Lgs. 36/2023, il concorrente può godere del beneficio della riduzione della garanzia solo nel caso in cui tutte le imprese che lo costituiscono siano in possesso della predetta certificazione, attestata da ciascuna impresa secondo le modalità sopra previste; b) in caso di partecipazione in Consorzio di cui alle lettere b) e f) dell'art. 66 comma 2, del D. Lgs. n. 36/2023, il concorrente può godere del beneficio della riduzione della garanzia solo nel caso in cui il Consorzio sia in possesso della predetta certificazione.

La predetta garanzia potrà essere prestata mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'articolo 107 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero dell'economia e delle finanze.

Si dovrà riportare la formale rinuncia al beneficio della preventiva escussione art. 1944 del Codice Civile nei riguardi dell'Impresa obbligata e la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2 del C.C. Se il deposito è costituito mediante polizza fideiussoria o atto di fidejussione,

si dovrà, inoltre, inserire il formale impegno del fideiussore a pagare la somma garantita entro 15 giorni dal ricevimento di semplice richiesta scritta.

La mancata costituzione della suddetta garanzia determina la revoca dell'aggiudicazione e l'acquisizione della cauzione provvisoria.

Il deposito dovrà ritenersi svincolato, solo dopo l'esecuzione completa e regolare di tutti gli obblighi contrattuali, fatto salvo quanto stabilito nel citato art. 117 del D. Lgs. 36/2023.

Il deposito dovrà ritenersi svincolato, decorsi 24 mesi dal rilascio del certificato di verifica di conformità.

#### **Art. 19 - Verifiche e controlli sull'espletamento del servizio**

L'Azienda U.L.S.S. n.4 "Veneto Orientale", per verificare la rispondenza del servizio effettuato dalla ditta alle disposizioni contenute nel presente capitolato e nelle disposizioni vigenti in materia, si riserva di effettuare controlli, con ampia e insindacabile facoltà, in qualsiasi momento e senza preavviso, con le modalità che riterrà più opportune; la ditta, senza che possa nulla eccepire, presterà la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.

I suddetti controlli verranno effettuati preferibilmente alla presenza di un rappresentante della Ditta.

Qualora dai controlli dovesse risultare che il servizio non viene svolto conformemente al presente capitolato speciale, la ditta dovrà provvedere tempestivamente, e comunque entro il termine perentorio di 5 giorni lavorativi, ad eliminare le disfunzioni e/o irregolarità rilevate, salvo l'applicazione di quanto previsto nei successivi articoli in materia di penalità e di risoluzione del contratto.

## **Art. 20 - Penalità**

Qualora dalle attività controllo che si terranno in fase di avvio del servizio, o in seguito a singole segnalazioni di "non conformità" si rilevassero delle inadempienze agli obblighi previsti, l'Azienda ULSS 4, dovrà segnalare, per iscritto alla Ditta Aggiudicataria le criticità rilevate, invitando la stessa a procedere con i necessari riscontri.

In caso di contestazione dell'inadempimento, la Ditta Aggiudicataria dovrà comunicare, in ogni caso, per iscritto, le proprie deduzioni, supportate da una chiara ed esauriente documentazione, all'Azienda ULSS, nel termine massimo di 10 (dieci) giorni lavorativi dalla ricezione della contestazione stessa.

Qualora le predette deduzioni non pervengano all'Azienda ULSS nel termine indicato, ovvero, pur essendo pervenute tempestivamente, non siano idonee, a giudizio della medesima Azienda ULSS, a giustificare l'inadempienza, la Ditta dovrà presentare un proprio piano di miglioramento, e nel caso in cui le inadempienze risultassero di particolare gravità, o in presenza di reiterate inadempienze tali da compromettere il regolare andamento del servizio, l'Azienda ULSS n. 4 potrà procedere con l'applicazione delle penali, nei termini indicati dal presente documento e/o diversamente definite tra le parti in fase di avvio del servizio.

Nello specifico per quanto concerne il computo delle penali l'Azienda Sanitaria potrà applicare al fornitore penali sino a concorrenza della misura massima giornaliera compresa tra 0,3 per mille e 1 per mille dell'importo netto contrattuale, fino ad un massimo pari al 10% del corrispettivo del contratto, secondo quanto previsto dall'art. 126 del D.Lgs. 36/2023.

In tal caso l'Azienda potrà avvalersi della cauzione definitiva o alle eventuali altre garanzie rilasciate dalla Ditta Aggiudicataria senza bisogno di diffida, ulteriore accertamento o procedimento giudiziario.

La richiesta e/o il pagamento delle penali indicate nel presente Capitolato non esonera in nessun caso la Ditta aggiudicataria dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.

Salve più gravi e diverse sanzioni previste dalle norme di legge, per ogni violazione o inesatto adempimento o ritardo nell'adempimento, anche parziali, degli obblighi derivanti da prescrizioni di legge, dal presente Capitolato speciale, l'Azienda applicherà nei confronti della Ditta le penali di seguito riportate:

## **Eccesso di rilievi sull'obiettivo**

Ai fini dell'applicazione della presente penale verranno conteggiati i rilievi afferenti al servizio di cui si tratta, nonché gli inadempimenti generici o afferenti agli obblighi contrattuali non adempiuti nei tempi e nei modi stabiliti dal capitolato. Verranno considerati i rilievi formulati per iscritto nel bimestre precedente e verrà attivata l'applicazione della penale qualora i rilievi mossi siano uguali o superiori a 4.

Superato tale valore inteso come soglia, l'Azienda U.L.S.S. si riserva di applicare una penale pari allo 0,3 per mille dell'ammontare netto del contratto, fino ad un massimo pari al 10% (diecipercento).

#### **Slittamento dell'avvio**

In caso di mancato rispetto dell'avvio del contratto si riserva di applicare una penale pari allo 0,3 per mille dell'ammontare netto del contratto, fino ad un massimo pari al 10% (diecipercento) del per ogni giorno di ritardo. In tal caso l'Azienda U.L.S.S. si riserva di addebitare i maggiori costi causati dalla risoluzione in colpa, fatte salve le penali già addebitate nonché i maggiori danni.

#### **Mancato rispetto del segreto d'ufficio e delle norme di tutela della *privacy***

Trattandosi di un requisito essenziale per l'espletamento del servizio, alla segnalazione del verificarsi del mancato rispetto del segreto, mediante comunicazione scritta, l'Azienda U.L.S.S. si riserva di applicare una penale pari allo 0,3 per mille dell'ammontare netto del contratto, fino ad un massimo pari al 10% (diecipercento).

#### **Omessa comunicazione dei nominativi del personale secondo i profili richiesti e dei relativi *curricula vitae* nel termine indicato nel presente capitolato speciale ovvero nel minor termine eventualmente indicato in sede in offerta tecnica**

Ai fini dell'applicazione della presente penale verrà considerata la segnalazione di disservizio effettuato dal personale incaricato della verifica. Quale valore soglia per l'applicazione della penale verrà considerata n.1 segnalazione di disservizio.

La mancata comunicazione dei nominativi del personale e dei relativi *curricula vitae* entro la medesima giornata della segnalazione determinerà il superamento del valore inteso come soglia, per cui l'Azienda U.L.S.S. si riserva di applicare una penale pari allo 0,3 per mille dell'ammontare netto del contratto, fino ad un massimo pari al 10% (diecipercento) per ciascun lavoratore.

#### **Omessa somministrazione di personale richiesto**

Ai fini dell'applicazione della presente penale verrà considerata la segnalazione di disservizio effettuato dal personale incaricato della verifica. Quale valore soglia per l'applicazione della penale verrà considerata n.1 segnalazione di disservizio.

L'omessa somministrazione del personale richiesto entro il termine previsto dal presente capitolato, ovvero l'eventuale diverso minor termine indicato in sede di offerta, determinerà il superamento del valore inteso come soglia, per cui l'Azienda U.L.S.S. si riserva di applicare una penale pari allo 0,3 per mille dell'ammontare netto del contratto, fino ad un massimo pari al 10% (dieci per cento) per ciascun lavoratore.

### **Omessa sostituzione del personale**

Ai fini dell'applicazione della presente penale verrà considerata la segnalazione di disservizio effettuata dal personale incaricato della verifica. Quale valore soglia per l'applicazione della penale verrà considerata n.1 segnalazione di disservizio.

L'omessa sostituzione del personale entro il termine previsto dal presente capitolato, ovvero l'eventuale diverso minor termine indicato in sede di offerta, determinerà il superamento del valore inteso come soglia, per cui l'Azienda U.L.S.S. si riserva di applicare una penale pari allo 0,3 per mille dell'ammontare netto del contratto, fino ad un massimo pari al 10% (diecipercento) per ciascun lavoratore.

### **Ritardo nella somministrazione del personale richiesto ovvero ritardo nella sostituzione del personale ritenuto non idoneo**

Ai fini dell'applicazione della presente penale verrà considerata la segnalazione di disservizio effettuato dal personale incaricato della verifica. Quale valore soglia per l'applicazione della penale verrà considerata n.1 segnalazione di disservizio.

Il ritardo nella somministrazione del personale ovvero il ritardo nella sostituzione del personale ritenuto non idoneo a seguito del periodo di prova ovvero a seguito del verificarsi di altra ipotesi come previsto all'art. 11 "*Interruzione del rapporto di lavoro e sostituzione dei prestatori di lavoro temporaneo*" del presente capitolato, rispetto ai termini previsti dal presente capitolato, ovvero l'eventuale diverso minor termine indicato in sede di offerta, determinerà il superamento del valore inteso come soglia, per cui l'Azienda U.L.S.S. si riserva di applicare una penale pari allo 0,3 per mille dell'ammontare netto del contratto, fino ad un massimo pari al 10% (diecipercento) per ciascun lavoratore.

### **Somministrazione di personale di profili diversi da quelli richiesti**

Ai fini dell'applicazione della presente penale verrà considerata la segnalazione di disservizio effettuato dal personale incaricato della verifica. Quale valore soglia per l'applicazione della penale verrà considerata n.1 segnalazione di disservizio.

La somministrazione di personale di profili diversi da quelli richiesti determinerà il superamento del valore inteso come soglia, per cui l'Azienda U.L.S.S. si riserva di applicare una penale pari allo 0,3 per mille dell'ammontare netto del contratto, fino ad un massimo pari al 10% (dieci per cento) per ciascun lavoratore.

**Omessa trasmissione da parte della Ditta all'Azienda delle copie del contratto sottoscritto con ciascun lavoratore, delle copie delle buste paga e della documentazione comprovante l'avvenuta denuncia agli enti previdenziali, assicurativi ed infortunistici**

Ai fini dell'applicazione della presente penale verrà considerata la segnalazione di disservizio effettuato dal personale incaricato della verifica. Quale valore soglia per l'applicazione della penale verrà considerata n.1 segnalazione di disservizio.

L'omessa trasmissione da parte della ditta all'Azienda della copia del contratto sottoscritto con ciascun lavoratore entro il termine previsto dal presente capitolato, ovvero l'eventuale diverso minor termine indicato in sede di offerta, nonché delle copie delle buste paga e della documentazione comprovante l'avvenuta denuncia agli enti previdenziali, assicurativi ed infortunistici determinerà il superamento del valore inteso come soglia, per cui l'Azienda U.L.S.S. si riserva di applicare una penale pari allo 0,3 per mille dell'ammontare netto del contratto, fino ad un massimo pari al 10% (dieci per cento) per ciascun lavoratore.

**Inadempimento degli obblighi di comunicazione previsti dal presente capitolato speciale**

Ai fini dell'applicazione della presente penale verrà considerata la segnalazione di disservizio effettuato dal personale incaricato della verifica. Quale valore soglia per l'applicazione della penale verrà considerata n.1 segnalazione di disservizio.

L'inadempimento degli obblighi di comunicazione previsti dal presente capitolato determinerà il superamento del valore inteso come soglia, per cui l'Azienda U.L.S.S. si riserva di applicare una penale pari allo 0,3 per mille dell'ammontare netto del contratto, fino ad un massimo pari al 10% (dieci per cento) per ciascuna omessa comunicazione riferita a ciascun lavoratore.

**Mancata reperibilità del referente messo a disposizione**

Ai fini dell'applicazione della presente penale verrà considerata la segnalazione di disservizio effettuato dal personale dell'Azienda. Quale valore soglia per l'applicazione della penale verrà considerato n.1 segnalazione di disservizio.

Superato tale valore inteso come soglia, l'Azienda U.L.S.S. si riserva di applicare una penale pari allo 0,3 per mille dell'ammontare netto del contratto, fino ad un massimo pari al 10% (dieci per cento).

#### **Interruzione del servizio, violazioni relative a scioperi e cause di forza maggiore**

Ai fini dell'applicazione della presente penale verrà considerata la segnalazione di disservizio effettuato dal personale Aziendale. Quale valore soglia per l'applicazione della penale verrà considerato n.1 segnalazione di disservizio.

Superato tale valore inteso come soglia, l'Azienda U.L.S.S. si riserva di applicare una penale pari allo 0,3 per mille dell'ammontare netto del contratto, fino ad un massimo pari al 10% (dieci per cento).

#### **Violazione degli adempimenti connessi alla mancata osservanza delle prescrizioni di cui al D.Lgs 81/2008, compreso l'uso dei dispositivi di protezione individuale**

Ai fini dell'applicazione della presente penale verrà considerata la segnalazione di disservizio effettuato dal personale incaricato della verifica. Quale valore soglia per l'applicazione della penale verrà considerato n.1 segnalazione di disservizio.

Superato tale valore inteso come soglia, l'Azienda U.L.S.S. si riserva di applicare una penale pari allo 0,3 per mille dell'ammontare netto del contratto, fino ad un massimo pari al 10% (dieci per cento).

Agli importi delle penalità sopra indicate saranno aggiunti anche gli oneri derivanti da:

- a) maggiori spese per acquisti sul libero mercato;
- b) maggiore costo derivante all'aggiudicazione all'Impresa che segue in graduatoria;
- c) oneri di natura organizzativa;
- d) danni di immagine all'esterno della qualità dei servizi forniti dal committente;
- e) minori introiti.

Nel caso di accertate gravi violazioni della disciplina in materia di lavoro nonché tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori, l'Azienda provvederà alla segnalazione al Ministero del lavoro e della previdenza sociale in relazione al disposto dell'art. 5 della legge 3 Agosto 2007, n°123.

## **Art. 21 - Procedimento di contestazione dell'inadempimento ed applicazione delle penali**

Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all'applicazione delle penali stabilite nel precedente articolo, verranno contestati alla ditta per iscritto dall'Azienda U.L.S.S..

In caso di contestazione dell'inadempimento, la ditta dovrà comunicare, in ogni caso, per iscritto, le proprie deduzioni, supportate da una chiara ed esauriente documentazione, all'Azienda U.L.S.S., nel termine massimo di 10 (dieci) giorni lavorativi dalla ricezione della contestazione stessa.

Qualora le predette deduzioni non pervengano all'Azienda U.L.S.S nel termine indicato, ovvero, pur essendo pervenute tempestivamente, non siano idonee, a giudizio della medesima Azienda U.L.S.S, a giustificare l'inadempienza, potranno essere applicate alla ditta le penali a decorrere dall'inizio dell'inadempimento.

Salvo il diritto al risarcimento degli eventuali maggiori danni subiti, l'Azienda U.L.S.S. potrà compensare i crediti derivanti dall'applicazione delle penali di cui al presente capitolato con quanto dovuto alla Ditta a qualsiasi titolo, quindi anche con i corrispettivi maturati, ovvero, in difetto, avvalersi della cauzione definitiva od alle eventuali altre garanzie rilasciate dalla ditta, senza bisogno di diffida, ulteriore accertamento o procedimento giudiziario.

L'Azienda U.L.S.S. potrà applicare alla ditta penali sino a concorrenza della misura massima pari al 10% (dieci per cento) dell'ammontare netto del contratto; la ditta prende atto, in ogni caso, che l'applicazione delle penali previste nel presente Contratto non preclude il diritto a richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni.

La richiesta e/o il pagamento delle penali indicate nel presente capitolato per il ritardo non esonera in nessun caso la Ditta dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.

In tale ultimo caso, la Ditta è obbligata a reintegrare la garanzia per l'importo escusso, entro 15 (quindici) giorni dal ricevimento della relativa comunicazione, notificata a mezzo PEC da parte dell'Azienda.

## **Art. 22 - Risoluzione del contratto**

L'Azienda U.L.S.S., in caso di inadempimento della Ditta aggiudicataria agli obblighi contrattuali, potrà assegnare, mediante comunicazione scritta, un termine non inferiore a 3 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione per adempiere o per presentare controdeduzioni scritte. Trascorso inutilmente il predetto termine, il contratto è risolto di diritto (art. 1454 C.C.).

L'Azienda U.L.S.S. potrà, avvalendosi della facoltà di cui all'art. 1456 C.C. e previa comunicazione scritta al fornitore da effettuarsi a mezzo P.E.C., risolvere di diritto il contratto nei seguenti casi:

1) senza che ciò comporti oneri per il privato contraente nei seguenti casi:

- a) in qualsiasi momento dell'esecuzione, avvalendosi della facoltà consentita dall'art. 1671 del codice civile;
- b) per modificazioni istituzionali dell'assetto organizzativo del committente per effetto di disposizioni legislative e regolamentari o per eventuali cambiamenti che non consentano la prosecuzione totale o parziale del servizio;
- c) in caso di impossibilità ad eseguire il servizio da parte dell'Impresa aggiudicataria per fatto non imputabile alla stessa secondo le disposizioni del codice civile (art. 1218, 1256 e 1463).

Nei casi previsti di cui alla lettera a), b) e c) la risoluzione si applica senza che l'Impresa aggiudicataria possa pretendere danni o compensi di sorta.

2) Con oneri e spese a carico del privato contraente, nei seguenti casi:

- a) nel caso fosse accertata la non veridicità delle dichiarazioni presentate dall'impresa aggiudicataria nel corso della procedura di gara;
- b) in qualsiasi momento del contratto, qualora tramite la competente Prefettura siano accertati tentativi di infiltrazione mafiosa, ai sensi dell'art. 11 commi 2 e 3 del DPR n. 252/98;
- c) qualora l'Impresa aggiudicataria venga a perdere i requisiti minimi richiesti per l'affidamento di forniture e servizi pubblici e, comunque, quelli relativi alla procedura attraverso i quali è stata scelta l'Impresa aggiudicataria medesima;
- d) emanazione, nei confronti dell'appaltatore, di un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui all'art. 3, della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 ed agli art.2 e seguenti della legge 31 maggio 1965, n. 575, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per frodi nei riguardi del committente, di subappaltatori, di fornitori, di lavoratori o di altri soggetti comunque interessati alle prestazioni, nonché per violazione degli obblighi attinenti alla sicurezza sul lavoro;
- e) mancato rispetto di quanto previsto nel presente Capitolato in ordine al pagamento delle retribuzioni ed al versamento dei contributi per i prestatori di lavoro temporaneo;
- f) reiterati e aggravati inadempimenti imputabili alla Ditta, comprovati da almeno 3 (tre) documenti di contestazione ufficiale;



- g) in caso di frode, di grave negligenza, di contravvenzione nell'esecuzione delle prestazioni, degli obblighi minimi e condizioni contrattuali;
- h) impedimento in qualsiasi modo all'esercizio del potere di controllo da parte dell'Azienda u.l.s.s. n. 4 "Veneto Orientale" sull'andamento del servizio;
- i) impiego di personale non in possesso dei requisiti previsti;
- j) sopravvenuta situazione di fallimento, concordato preventivo o altra procedura concorsuale di liquidazione;
- k) perdita dei requisiti di ordine generale e di idoneità professionale previsti dalla normativa vigente in materia e dal Disciplinare di gara;
- l) cessione del contratto e subappalto;
- m) cessione del credito o atti di trasformazione della ditta non autorizzati espressamente dall'Azienda u.l.s.s. n. 4 "Veneto Orientale";
- n) sospensione ingiustificata del servizio;
- o) esecuzione delle transazioni conseguenti ai pagamenti effettuati in esecuzione del presente appalto senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane s.p.a.;
- p) inosservanza del Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici di cui al D.P.R. n. 62/2013 e di quello integrativo adottato dall'Azienda U.L.S.S. n. 4 "Veneto orientale" con deliberazione del direttore generale n. 52 del 30 gennaio 2014;
- q) applicazione delle penali oltre la misura massima stabilita dall'articolo 15 "*Penalità*" del presente capitolato speciale;
- r) nel caso in cui venga attivato analogo servizio a seguito di procedura di gara regionale centralizzata;
- s) nel caso in cui l'Azienda U.L.S.S. si renda autonoma nella gestione del servizio, grazie al reclutamento di nuovo personale a seguito di selezioni ad evidenza pubblica o per riorganizzazione dello stesso;
- t) in tutti i casi espressamente previsti nel presente Capitolato speciale.

La risoluzione del contratto comporterà, in ogni caso, il diritto all'incameramento della cauzione.  
Salvo il diritto dell'Azienda U.L.S.S. n. 4 "Veneto Orientale" al risarcimento dei maggiori danni.

#### **Art. 23 - Cessione del contratto e subappalto**

E', altresì, fatto divieto al soggetto affidatario di cedere a terzi in tutto o in parte il contratto che si andrà a stipulare.

#### **Art. 24 - Facoltà di recesso**

L'Azienda Sanitaria potrà in qualsiasi momento, con preavviso di almeno 30 giorni, da comunicarsi al fornitore con P.E.C. recedere dal contratto ai sensi dell'art. 1373 C.C., così come previsto dall'art. 21-sexies L. 241/90.  
L'Amministrazione appaltante si riserva la facoltà di recedere anticipatamente il contratto, con preavviso di almeno 30 giorni, nel caso in cui venga attivata analoga fornitura regionale centralizzata o Consip.

Ai sensi della normativa vigente è comunque riservata all'Azienda U.L.S.S. n. 4 "Veneto Orientale" la facoltà di recedere dal contratto previa apposita comunicazione da inviare a mezzo posta elettronica certificata con almeno 60 giorni di anticipo rispetto alla data del recesso.

#### **Art. 25 Spese contrattuali, imposte e tasse**

Sono a carico della ditta aggiudicataria tutte le spese inerenti alla eventuale registrazione del contratto, oltre a tasse o imposte che dovessero anche in avvenire colpire il contratto.

#### **Art. 26 - Definizione delle controversie**

Per le eventuali controversie che dovessero insorgere tra le parti in relazione alla interpretazione, esecuzione e risoluzione del contratto sarà esclusivamente competente il Foro di Venezia.

In ogni caso - nelle more d'eventuale giudizio dell'autorità giudiziaria – l'appaltatore non potrà sospendere o interrompere il servizio, pena l'incameramento della cauzione definitiva posta a garanzia del servizio e fatta salva la possibilità per l'Azienda U.L.S.S. di rivalersi per gli eventuali ulteriori danni subiti.

#### **Art. 27 - Norme e condizioni finali**

Il contratto non conterrà la clausola compromissoria.

Per ogni altra qualsiasi norma non espressamente dichiarata o contenuta nel Disciplinare e Capitolato di gara, valgono le norme vigenti in materia di pubblici servizi e forniture, nonché le norme del Codice Civile in materia di obbligazioni e contratti.